



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 31/05/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE".

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore 19:15 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE		X
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE	X	
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE		X
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE		X
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 9 Totale assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto Folli.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: BRINTAZZOLI ESTER, MARCHI ANDREA, DALTO FRANCESCO.

Entrano alle 19:16 i Consiglieri Tonnelli Gianni e Bressan Giancarlo e l'Assessore Mauro

Scheda: presenti **n. 11** – totali assenti **n. 2**.

Sono presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Milena Dall'Aglio e Mauro Scheda.

È assente giustificato il Consigliere Musa Marco.

Il Sindaco/Presidente presenta l'oggetto ed invita l'Assessore Milena Dall'Aglio ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Al Termine il Sindaco/Presidente interviene per chiedere eventuali interventi o dichiarazioni di voto. Nessuno prende la parola.

Gli interventi sono trascritti integralmente nell'allegato B) al presente punto e sono conservati agli atti nell'archivio digitale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 10 del 31.3.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Istituzione e adozione regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale";

Considerato opportuno rendere evidenti, anche nell'ambito del Regolamento del Canone patrimoniale unico, le regole di comportamento definite dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);

Considerato altresì che desta preoccupazione il fenomeno della sempre maggior diffusione dei giochi con vincite in denaro e del correlato crescente numero di casi di ludopatia, con conseguenti gravissimi problemi personali, sociali ed economici dell'intero nucleo familiare del soggetto colpito da questo tipo di patologia e che l'Autorità Garante per le comunicazioni ha varato con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019 - Allegato A – il documento delle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 Agosto 2018, n. 96 (cd. "Decreto Dignità"), reca il divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e tutte le altre forme di comunicazioni a contenuto promozionale relative a giochi o scommesse con vincita in denaro;

Preso atto che il Comune di Castel Guelfo di Bologna intende introdurre nel Regolamento in oggetto sia specifiche norme finalizzate alla promozione dell'autodisciplina pubblicitaria in materia di pubblicità discriminatoria, stereotipata, che in materia di giochi con vincite in denaro, norme che favoriscano l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità a tutela dell'interesse primario degli individui (e in particolare dei minori) ad una vita familiare, sociale, lavorativa protetta dalle conseguenze dei comportamenti di gioco determinati da eccesso o dipendenza;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre, sulla base di queste premesse, nel vigente regolamento che disciplina l'esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni (approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 31.3.2021, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato) introducendo all'art. 7 Divieti e limitazioni - comma 4) le seguenti nuove disposizioni:

Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

Richiamato il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259/2003, aggiungendo il *comma 831-bis alla legge n. 160/2019*, il quale dispone:

"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

Dato atto che si tratta di una nuova fattispecie di canone patrimoniale, che si differenzia da quello dovuto per l'occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinata dal comma 831. La diversità è precisata in primo luogo dalla stessa nuova norma, laddove si prevede che il nuovo canone si applica alle occupazioni che "non rientrano nella previsione di cui al comma 831", ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico. Per quanto riguarda la differenza sostanziale tra le occupazioni disciplinate dai commi 831 e 831-bis, questa va ricercata nelle modalità di calcolo del canone dovuto. Infatti, la nuova disposizione impone l'applicazione di un canone fisso di 800,00 euro, non modificabile dall'ente e che prescinde dalla superficie realmente occupata dall'impianto, per tutte le occupazioni diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (ex art. 1 co. 831 L. 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione;

Atteso che la norma comporta un importante cambiamento per gli enti locali, che saranno costretti ad applicare un nuovo canone imposto per legge, e non più quello autonomamente stabilito per questa tipologia di occupazione e che, con riferimento al Regolamento in materia approvato dal Comune trova disciplina all'art. 49;

Dato atto altresì che l'applicabilità della predetta nuova disciplina decorre dal 01/01/2022 (come indicato anche da nota Ifel del 02/02/2021), senza che possa sorgere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo già versato entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non è espressamente prevista, come non è prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria;

Ritenuto che, in ogni caso, rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato;

Considerato che si rende necessario modificare l'articolo 49 introducendo - con l'inserimento del comma 7 - la disciplina in vigore a decorrere dal 01.01.2022, in base alla quale gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge n. 160/2019;

Ritenuto infine di inserire, all'art. 52 "Esenzioni", una ulteriore fattispecie di esenzione, in relazione al peculiare interesse pubblico ambientale, introducendo al comma 1. *la lettera y): "le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata"*;

Ritenuto opportuno inserire all'art.72 "Entrata in vigore e norme transitorie" il comma 4 che prevede la disciplina particolare per alcune casistiche in vigore per l'anno 2022:

"Per il solo anno 2022 deve essere eseguito entro il 31 maggio 2022 – in deroga a quanto previsto dall'art.54 dall'art.68 del presente regolamento - il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5- septiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stato approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, che proroga al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria;

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2022/2024 dell'ente;

Visto il parere del Revisore dell'Ente espresso con **verbale n. 12 del 17/05/2022** , acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto l'Atto n. 762 del 05/08/2021 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della Dott.ssa Paparozzi Claudia quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del 30/05/2022;

Acquisiti: il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario associato;

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 11, Votanti n. 11;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0; Astenuti n. 3 (Tonelli, Bressan, Dalto).

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ", introducendo:

- all'art. 7 "Divieti e limitazioni" - comma 4) le seguenti nuove disposizioni:

4) Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art.10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e

religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

- all'art. 49 "Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione"- comma 7) le seguenti nuove disposizioni:

7) A decorrere dal 1.1.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al d.lgs. 2 agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge 160/201.

- all'art. 52 "Esenzioni" – comma 1) le seguenti nuove disposizioni:

y) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

- all'art. 72 ""Entrata in vigore e norme transitorie"" – comma 6) le seguenti nuove disposizioni:

4) Per il solo anno 2022 deve essere eseguito entro il 31 maggio 2022 – in deroga a quanto previsto dall'art.54 dall'art.68 del presente regolamento - il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. di confermare il testo del citato regolamento non modificato e di dare atto che le modifiche di cui al comma 1, indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, entrano in vigore dal 1.1.2022;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario ICA srl, affinché ne diano adeguata ed immediata informazione ai contribuenti anche sui propri siti dedicati;

Dopo separata votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 11, Votanti n. 11;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0; Astenuti n. 3 (Tonelli, Bressan, Dalto).

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere celermente agli adempimenti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Folli

(atto sottoscritto digitalmente)